



Settimanale di informazione a cura della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, a diffusione nazionale.
Sede legale e redazione: via delle Fornaci 35, 00165 Roma. Direttore responsabile: Giuseppe TIANI, coordinamento redazionale: Loredana Leopizzi.
Reg. Tribunale Roma n. 277 del 20/07/2005

www.siap-polizia.org info@siap-polizia.it

Anno XXII - N. 18

Roma, 27 Aprile 2026



Individuazione del Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 per gli Uffici S.I.S.C.O. Nomina dei Datori di Lavoro ex D.lgs. 81/08 negli uffici periferici della Polizia di Stato

La Segreteria Nazionale, esaminata la risposta dell'Amministrazione sull'individuazione del Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/2008 per gli Uffici S.I.S.C.O., rileva che le argomentazioni fornite non superano le criticità già evidenziate dalla Segreteria Provinciale di Genova, alle cui analisi tecniche e giuridiche si rinvia integralmente. In via preliminare si ribadisce la necessità di un riscontro alla nota SIAP del 5 settembre 2025, rimasta priva di risposta, con la quale era stata rappresentata in modo chiaro e sistematico la mancata individuazione dei Datori di Lavoro negli uffici periferici della Polizia di Stato. Tale nota richiamava l'obbligo, previsto dal D.M. 127/2019, di adottare decreti attuativi per definire formalmente i Datori di Lavoro, obbligo adempiuto solo per gli uffici centrali con il D.M. 2 febbraio 2022, mentre per le articolazioni periferiche permane un vuoto normativo. A ciò si aggiunge che il D.M. 21 maggio 2007, unico riferimento precedente per gli uffici periferici, è stato espressamente abrogato dal D.M. 7 novembre 2023, con conseguente venir meno di qualsiasi base normativa che consenta di richiamarlo, anche parzialmente. Nonostante ciò, l'Amministrazione continua a farvi riferimento, ignorando la sua abrogazione e la sua collocazione nel previgente sistema del D.lgs. 626/1994. La mancata attuazione del D.M. 127/2019 e l'assenza di riscontro alla nota del SIAP confermano una criticità strutturale che incide sulla corretta individuazione delle po-

Sommario:

Individuazione del Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 per gli Uffici S.I.S.C.O. - Nomina dei Datori di Lavoro ex D.lgs. 81/08 negli uffici periferici della Polizia di Stato	1
Problematiche applicative del sistema EES negli Uffici di Polizia di Frontiera.	2
Settore Aereo: Esito incontro con il Direttore Reparti Speciali	3
Straordinari pagati dopo due anni. Inaccettabile	3
Fuga in auto all'Alt della Polizia: quando scatta la resistenza a pubblico ufficiale	4
Disabilità e anziani: il nuovo coordinamento normativo	4
Donazione di quote di Srl ai figli: esente se trasferisce il controllo	5
Quando e come presentare il 730	6
Comunicazioni interne	6

è **OFFLINE** il nuovo sito
www.SIAPconvenzioni.it

SIAP CONVENZIONI
Welfare Sindacale

—www.SIAPconvenzioni.it

SIAP ASSO CITAL

Per la qualità
la coerenza
la presenza
scegli

SIAP

sizioni di garanzia previste dal D.lgs. 81/2008 e sulla tenuta complessiva del sistema prevenzionistico. Il percorso argomentativo ministeriale non affronta il nodo centrale: la mancanza di una formale individuazione dei Datori di Lavoro per le articolazioni periferiche, presupposto indispensabile per l'applicazione del sistema di tutela della salute e sicurezza. Tale individuazione non può essere surrogata né da interpretazioni estensive né dal richiamo a criteri giurisprudenziali come quello dell'"effettivo governo del rischio", che attiene all'accertamento delle responsabilità ex post e non può sostituire l'atto formale richiesto dalla legge. Con riferimento agli Uffici S.I.S.C.O., si ribadisce che essi costituiscono strutture autonome, dipendenti dal Servizio Centrale Operativo e non inserite nella linea gerarchica delle Questure. Pertanto non è giuridicamente sostenibile attribuire al Questore la funzione datoriale in assenza di una specifica previsione normativa, né la collocazione fisica degli uffici negli immobili delle Questure può costituire elemento sufficiente a tale attribuzione. La situazione attuale presenta una duplice anomalia: da un lato, le S.I.S.C.O. non sono mai state oggetto di una formale individuazione del Datore di Lavoro; dall'altro, l'intero sistema delle individuazioni periferiche continua a poggiare su designazioni riconducibili al D.lgs. 626/1994, ormai prive di efficacia. Ciò determina un quadro d'incertezza giuridica che espone dirigenti e funzionari a responsabilità non adeguatamente presidiate, con possibili ricadute in sede ispettiva, amministrativa, contabile e giudiziaria. Alla luce di tali criticità, il SIAP ritiene indispensabile un intervento formale, organico e non più rinviabile da parte dell'Amministrazione, volto a colmare il vuoto normativo e a garantire una chiara, uniforme e legittima individuazione dei Datori di Lavoro per tutte le articolazioni periferiche, incluse le S.I.S.C.O., mediante l'adozione dei decreti attuativi previsti dal D.M. 127/2019. Ciò è necessario non solo per assicurare il rispetto della normativa vigente, ma anche per tutelare il personale dirigente chiamato a operare in un ambito caratterizzato da rilevanti responsabilità. Si rinnova infine la richiesta di un urgente riscontro, anche in relazione alla nota del 5 settembre 2025.



◆ **Problematiche applicative del sistema EES negli Uffici di Polizia di Frontiera**

La Segreteria Nazionale del SIAP ha raccolto numerose segnalazioni dagli uffici di Polizia di Frontiera e ritiene necessario evidenziare le difficoltà che stanno emergendo con l'introduzione del nuovo sistema europeo Entry/Exit System (EES), attivato nei principali aeroporti e porti italiani. L'EES, concepito come un avanzamento tecnologico nei controlli di frontiera, registra in modo automatizzato ingressi e uscite dei cittadini di Paesi terzi e raccoglie dati biometrici per rendere più rapide e sicure le verifiche, ma la sua applicazione pratica sta rivelando problemi significativi che stanno mettendo sotto forte pressione il personale. Dalle testimonianze provenienti dalle strutture territoriali emerge un quadro chiaro: il personale risulta insufficiente rispetto ai nuovi carichi di lavoro, le procedure si sono allungate e complicate, i turni sono diventati più gravosi con frequenti prolungamenti dell'orario di servizio, in molti uffici gli operatori sono costretti a svolgere più mansioni contemporaneamente e la gestione dei flussi di viaggiatori risulta complessa, con inevitabili disagi e momenti di tensione. In alcuni casi si è addirittura ipotizzata la creazione di team "specializzati", senza che sia chiaro secondo quali criteri o competenze tali figure dovrebbero essere individuate, quasi fosse stato previsto un concorso ad hoc per la qualifica di esperto EES. Queste difficoltà risultano ancora più evidenti perché il sistema è in una fase iniziale, durante la quale si stanno sperimentando procedure e adattando le modalità operative, e in tale contesto le attuali risorse umane e organizzative non appaiono sufficienti a sostenere l'impatto del nuovo sistema. Le conseguenze non riguardano solo l'efficienza del servizio: il personale è esposto a condizioni di lavoro stressanti, con un aumento del rischio professionale, mentre i viaggiatori percepiscono rallentamenti e disservizi che incidono sulla loro esperienza e sulla sensazione di sicurezza. Per questi motivi il SIAP ha richiesto un intervento urgente che consenta di valutare con precisione l'impatto dell'EES nei diversi contesti di frontiera, individuare soluzioni che bilancino l'efficacia dei controlli con le risorse disponibili, potenziare gli organici dove necessario e definire modelli organizzativi più sostenibili in vista della piena operatività del sistema. La Segreteria Nazionale ribadisce che l'innovazione tecnologica, per essere realmente efficace, deve essere accompagnata da adeguati investimenti strutturali e organizzativi, poiché in assenza di tali interventi il rischio è che un sistema nato per migliorare la sicu-

rezza finisca per generare altre difficoltà al personale e disagi ai cittadini.



◆ **Settore Aereo: Esito incontro con il Direttore Reparti Speciali**



Il settore aereo della Polizia di Stato presenta criticità strutturali e operative che il SIAP ha evidenziato con forza nell'incontro del 20 aprile 2026, chiedendo interventi immediati e una pianificazione di lungo periodo. Le principali problematiche riguardano una normativa ormai superata, la carenza di personale specializzato, la mancanza d'istruttori, disparità economiche interne, infrastrutture inadeguate e un parco mezzi in espansione che richiede capacità organizzative e logistiche oggi insufficienti. Le priorità operative individuate dal SIAP sono chiare: aggiornare il quadro normativo, avviare nuovi corsi per piloti e specialisti, garantire formazione continua e accessibile, soprattutto per l'abilitazione al volo strumentale, e risolvere la carenza d'istruttori di elicottero, considerata una delle emergenze più gravi. Sul piano organizzativo, il sindacato chiede di colmare la disparità economica sull'indennità d'istruttore e di rafforzare i Reparti Volo con personale amministrativo e tecnico dei ruoli ordinari, così da liberare risorse operative oggi assorbite da compiti non aeronautici. Per quanto riguarda i mezzi, l'arrivo del quinto lotto di AW139, il possibile recupero del PS 121 e l'acquisizione di nuovi velivoli ad ala fissa, incluso un ATR 72, rappresentano un potenziamento significativo, ma richiedono strutture adeguate e capacità formative coerenti. Restano critiche le condizioni del Reparto Volo di Roma, mentre per Ciampino si attendono a breve le autorizzazioni per l'utilizzo dell'hangar come distacco del 1° Reparto Volo. In sintesi, il SIAP intende mantenere alta l'attenzione su un settore definito strategico, chiedendo interventi urgenti su norme, formazione, organici, equità economica e infrastrutture, affinché l'espansione della flotta e l'evoluzione tecnologica possano tradursi in una reale crescita dell'efficienza operativa della Specialità.



◆ **Straordinari pagati dopo due anni. Inaccettabile.**

Il SIAP, nei giorni scorsi, ha rappresentato all'Amministrazione una protesta ferma e motivata per i ritardi reiterati sistemici non più tollerabili — nella liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario eccedente. Il quadro complessivo è gravemente compromesso, una parte significativa delle attività svolte dal personale, insieme alle spettanze maturate continua, infatti, a non essere retribuita, con evidenti ripercussioni economiche anche sulla vita familiare. È



inaccettabile che, a fronte di un impegno sempre assolto con professionalità e senso di responsabilità, l'Amministrazione non garantisca la tempestiva corresponsione dello straordinario dovuto. In questo contesto, è stato comunicato al SIAP che le eccedenze del secondo trimestre 2024, relative allo straordinario del personale della Polizia di Stato, saranno liquidate soltanto con la mensilità di giugno 2026: un'attesa di due anni, che rappresenta poco più di una goccia nel mare dei sacrifici sostenuti. Si tratta, peraltro, di somme erogate senza alcun recupero del potere d'acquisto, senza adeguamenti all'inflazione e al costo della vita, e senza interessi. Per queste ragioni riteniamo indispensabile un incontro urgente, finalizzato a definire il saldo immediato di tutte le spettanze arretrate o, in subordine, a stabilire una programmazione mensile certa e vincolante che garantisca il pagamento integrale di quanto dovuto alle poliziotte e ai poliziotti.



◆ **Fuga in auto all'Alt della Polizia: quando scatta la resistenza a pubblico ufficiale (Sentenza Cass. pen., sez. VI, 26 marzo 2026, n. 11356).**

La Sesta Sezione Penale della Cassazione, con sentenza n. 11356/2026, annullando l'assoluzione pronunciata dal Tribunale monocratico in un giudizio abbreviato nei confronti di un conducente che, alla guida di un'autovettura, si era dato alla fuga ignorando l'"alt" intimato dagli operatori di Polizia locale, fornisce importanti indicazioni a tutti gli operatori di polizia che possono trovarsi ad affrontare questo tipo di condotte. Il caso in esame vedeva un uomo, durante un inseguimento notturno, commettere una serie d'infrazioni al codice della strada dopo aver ignorato di fermarsi a un controllo di polizia, accelerando bruscamente, passando con il semaforo rosso e guidando contromano. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che questa condotta di guida fosse da considerarsi pericolosa solo in "astratto", non integrando il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.. La Corte, accogliendo invece, il ricorso del Procuratore generale, ribadiva un orientamento giurisprudenziale consolidato, chiarendo che la semplice fuga non è sufficiente a configurare il reato, ma la guida pericolosa per sfuggire a un controllo configura "violenza" in quanto idonea a ostacolare l'atto d'ufficio. L'art. 337 c.p. punisce con reclusione da 6 mesi a 5 anni chi usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni. La Cassazione chiarisce che la "violenza" non richiede contatto fisico né pericolo attuale per pedoni o terzi: rileva l'idoneità concreta della condotta di guida a condizionare l'operato dell'agente, inducendolo a desistere o a proseguire l'inseguimento in modo meno efficace, anche per timore di rischi ipotetici. Manovre obiettivamente pericolose – come accelerazioni improvvise, passaggi a semaforo rosso o contromano – integrano il reato se ostacolano materialmente l'atto d'ufficio, valutate nel contesto. La pronuncia richiamando precedenti sentenze (Cass. 31716/2003; 44860/2019; 40/2013; 35488/2002) rafforza la sua decisione chiarendo ulteriormente che non basta una fuga "semplice", ma serve opposizione reale che crei percezione di rischio per gli agenti o intralci l'inseguimento, come ad esempio con una fuga ad altissima velocità al fine di vanificare l'inseguimento con manovre pericolose per gli agenti inseguitori e/o degli altri utenti della strada. Nel caso concreto, il Tribunale aveva sottovalutato la pericolosità delle manovre notturne, qualificandole astratte. La Cassazione censurava l'errore interpretativo, rinviando al Tribunale per un nuovo giudizio sui fatti, verificando se quelle condotte abbiano concretamente condizionato l'azione degli agenti, senza necessità di danno effettivo. La sentenza si inserisce nel quadro della L. 114/2024 (riforma Nordio), che ha cambiato le regole sulle impugnazioni da parte del PM davanti la Corte d'Appello rendendo inappellabili le assoluzioni di primo grado per determinati reati (art. 593, co. 2, c.p.p.). In questo caso, pertanto, il Procuratore Generale ricorreva per Cassazione contro l'assoluzione, non potendo entrare nel merito della valutazione probatoria, censurando un errore nell'applicazione del criterio giuridico con cui quelle prove dovevano essere valutate che veniva ritenuto fondato dalla suprema Corte in quanto la decisione presa dal Tribunale non aveva tenuto in considerazione il contenuto dell'annotazione del 6 aprile 2022 della polizia giudiziaria. Per tutti gli operatori di polizia la sentenza chiarisce che le concrete manovre di guida dell'inseguito non costituiscono un dato neutro ma vanno valutate con riferimento all'efficacia dell'attività di polizia in corso, sottolineando pertanto l'importanza di una documentazione degli atti rigorosa nei quali descrivere con precisione le manovre dell'inseguito (velocità, traiettorie, violazioni commesse), le condizioni ambientali (centro urbano, orario notturno, traffico intenso) e impatto sulle modalità dell'intervento effettuato (le cautele poste in essere per evitare rischio collisioni e incolumità per la sicurezza delle cose e delle persone), che rafforzino l'impianto accusatorio nel quadro di una reale ricostruzione degli eventi.

◆ **Disabilità e anziani: il nuovo coordinamento normativo**

Il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 introduce, all'articolo 27, la valutazione multidimensionale unificata, una nuova procedura destinata alle persone anziane ultrasettantenni per l'accesso alle prestazioni di invalidità civile e ai servizi sociali e sociosanitari. Tale procedura sarà svolta attraverso i Punti Unici di Accesso (PUA), collocati presso le Case della Comunità del Servizio Sanitario Nazionale. La valutazione multidimensionale unificata riguarda esclusivamente le persone anziane che presentano contemporaneamente

tre requisiti:

- 1) abbiano compiuto 70 anni;
- 2) siano affette da almeno una patologia cronica;
- 3) si trovino in condizioni cliniche caratterizzate da una progressiva riduzione delle funzioni fisiologiche, con rischio di perdita dell'autonomia nelle attività quotidiane, valutate anche in relazione alle condizioni sociali, ambientali e familiari.

Le modifiche introdotte dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, hanno stabilito che la nuova procedura entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, in forma sperimentale, nei territori individuati con decreto del Ministro della Salute, d'intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e per le Disabilità e previa intesa in Conferenza Unificata. L'applicazione su tutto il territorio nazionale è prevista dal 1° gennaio 2028. L'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 29/2024, come modificato dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, stabilisce che fino al 31 dicembre 2027, anche nei territori coinvolti nella fase sperimentale della riforma sulla disabilità di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, continuano ad applicarsi le norme e le procedure vigenti per l'accesso alle misure di competenza statale previste dal decreto stesso e dalle leggi n. 104/1992, n. 118/1971 e n. 18/1980. Ne consegue che, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina, gli anziani ultrasettantenni affetti da patologie croniche e ingravescenti rientranti nell'articolo 27, comma 2, continuano a essere valutati secondo le procedure tradizionali di accertamento della disabilità, senza applicazione della valutazione multidimensionale unificata.

[CLICCA QUI](#)

◆ **Donazione di quote di Srl ai figli: esente se trasferisce il controllo**

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 6616/2026, ha stabilito che l'esenzione dall'imposta di donazione prevista dall'articolo 3, comma 4-ter del Dlgs 346/1990 non si applica quando il trasferimento della nuda proprietà di una partecipazione totalitaria in una Srl non attribuisce ai beneficiari il controllo di diritto della società. Nel caso esaminato, un soggetto aveva donato ai figli, in parti uguali, la nuda proprietà dell'intero capitale sociale, mantenendo per sé l'usufrutto e prevedendo che, in caso di premorienza, esso sarebbe passato alla moglie. L'atto stabiliva inoltre che il diritto agli utili e il diritto di voto sulle delibere relative alla loro distribuzione restassero riservati all'usufruttuario, mentre ai nudi proprietari spettava il voto su tutte le altre materie. I figli avevano richiesto l'applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 3, comma 4-ter, impegnandosi a mantenere il controllo della società e a non cedere le quote per cinque anni. L'Agenzia delle Entrate aveva però negato il beneficio, sostenendo che il trasferimento non attribuiva ai beneficiari il controllo richiesto dall'articolo 2359, primo comma, n. 1 del codice civile, poiché essi non disponevano della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. Le commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano accolto il ricorso dei contribuenti, ma l'Agenzia aveva impugnato la decisione in Cassazione. La Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria. Ha ricordato che l'esenzione si applica solo se il trasferimento consente al beneficiario di acquisire o integrare il controllo della società, inteso come disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. Tale controllo deve essere pieno e comprendere anche il potere di voto sulla destinazione degli utili, poiché questa decisione incide in modo rilevante sulla struttura finanziaria della società e sui rapporti tra soci. Se il beneficiario non può votare sulla distribuzione degli utili, manca una parte essenziale dei poteri assembleari e quindi non si configura il controllo di diritto richiesto dalla norma agevolativa. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto errata la decisione della CTR Lazio, poiché nel caso concreto il trasferimento della sola nuda proprietà, con riserva all'usufruttuario del diritto agli utili e del voto sulla loro distribuzione, non attribuiva ai figli il controllo della società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 del codice civile. Per questo motivo, non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di donazione.

[CLICCA QUI](#)

SIAPInform@18

del 27 Aprile 2026**Direttore Responsabile**

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Vincenzo Annunziata

Francesco Quattrocchi

Collaboratori

Giuseppe Crupi

Vito Ventrella

Vincenzo Saponara

Sede: Via Angelo Bargonì, 78
00153 ROMAinfo@siap-polizia.it
0639387753/4/5Sito web - Informazione on line
www.siap-polizia.orgAutorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005◆ **Quando e come presentare il 730**

Il modello 730/2026 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre 2026 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure al proprio sostituto d'imposta, se questo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale, oppure ancora a un Caf o a un professionista abilitato. Chi presenta il modello direttamente all'Agenzia deve indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio, pur potendo comunque inviare il modello anche senza tale indicazione, deve compilare la scheda per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef anche se non esprime alcuna scelta, e deve verificare attentamente che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. Se il modello non richiede modifiche, può essere accettato così com'è; se invece alcuni dati risultano errati o incompleti, occorre apportare le necessarie correzioni o integrazioni, come l'inserimento di redditi mancanti o di oneri detraibili e deducibili non presenti. In questi casi vengono generati un nuovo 730 e un nuovo 730-3 con i risultati aggiornati della liquidazione. Una volta accettato o modificato, il modello può essere presentato tramite l'applicazione web dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, il 730 precompilato può essere presentato al datore di lavoro o ente pensionistico, a un Caf o a un professionista abilitato, conferendo apposita delega per l'accesso alla dichiarazione e consegnando, in busta chiusa, il modello 730-1 contenente la scelta per l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef, anche se non si esprime alcuna scelta; in caso di dichiarazione congiunta, le schede devono essere inserite in due buste distinte, ciascuna intestata al coniuge che esprime la scelta. Il modello 730 ordinario può essere presentato al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, consegnandolo già compilato, oppure a un Caf o a un professionista abilitato; chi non ha un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio deve necessariamente rivolgersi a un Caf o a un professionista. La scadenza per la presentazione del 730/2026 ordinario è la stessa prevista per il precompilato, cioè il 30 settembre 2026.

CLICCA QUI 

Siamo su tutti i social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI